



CURIA MERCATORUM
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

ANNO XI / NUMERO 1/2/2007
YEAR XI / NUMBER 1/2/2007

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

La voce della giustizia nei bilanci delle imprese

Dott. Marco D'Eredità
Segretario Generale della CCIAA
di Treviso
Direttore di Curia Mercatorum

Il 3 maggio scorso, in occasione del convegno "Una giustizia veloce per imprese e consumatori: l'arbitrato amministrato delle Camere di Commercio" organizzato da Unioncamere presso la sede romana, sono stati resi noti i primi risultati di una ricerca curata dal Centro di ricerca e Documentazione "Luigi Einaudi", in stretta collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, e commissionata, oltretutto da Curia Mercatorum, dalla Camera arbitrale del Piemonte, dalla Camera arbitrale di Milano, e dalla stessa Unioncamere nazionale. L'obiettivo di tale studio, come si intuisce dal titolo "Metodi alternativi di risoluzione delle controversie: un'analisi empirica dei costi e benefici per le imprese", è quello di analizzare, da un punto di vista quantitativo, gli effetti pregiudizievoli dell'inefficienza del sistema giurisdizionale sul bilancio di esercizio delle imprese ed individuare, quindi, la convenienza economica, nel medio-lungo periodo, dei procedimenti di risoluzione dei conflitti alternativi al giudizio ordinario.

I dati sull'andamento del sistema della giustizia civile italiana confermano lo scenario a tutti ben noto: tempi estremamente dilatati, costi eccessivi, esiti incerti. Dalla Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2006 si apprende che l'attesa

continua a pag. 8

Drawing inspiration from the first findings of a research on "Alternative methods of dispute resolution: an empirical analysis of costs and benefits for companies", supervised by the Centro di Ricerca e Documentazione "Luigi Einaudi", with the cooperation of the School of Business Management of the Bocconi University in Milan, the Author lays emphasis on the medium-long term economic profit deriving from the procedures for dispute resolution which are an alternative to ordinary proceedings. All this taking into consideration the detrimental effects of the system ineffectiveness on the companies' balance sheet, from a quantitative point of view.

IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

La voce della giustizia nei bilanci delle imprese (Marco D'Eredità)	pag. 1
Arbitrato: fattore di produttività e sviluppo economico (Renato Chahinian)	pag. 2
L'attività di Curia Mercatorum nel primo semestre	pag. 6
Agenda	pag. 8

Arbitrato: fattore di produttività e sviluppo economico

Dott. Renato Chahinian
Ex Segretario Generale della
CCIAA di Treviso

1. L'arbitrato quale strumento di regolazione del mercato, di produttività e di sviluppo

Quando si tratta l'argomento dell'**arbitrato**, si mettono in evidenza i diversi aspetti giuridici, sia come istituto per la risoluzione delle controversie, sia come procedimento alternativo a quello giudiziario. Raramente si affrontano gli aspetti economici e, quando lo si fa, è soltanto per mettere a confronto i due procedimenti, arrivando alle conclusioni che l'arbitrato riduce notevolmente i tempi di risoluzione dei conflitti, ma, d'altra parte, costa di più (¹). Una valutazione sommariamente economica prende atto soltanto della scarsa diffusione di questo istituto rispetto alla saturazione dell'attività giudiziaria.

In realtà, l'arbitrato (come anche la conciliazione, di cui però bisognerebbe approfondire il discorso separatamente, in un altro articolo) rappresenta anche uno strumento economico di **regolazione del mercato**. Si tratta, cioè, di uno strumento che risolve speditamente le controversie in maniera obiettiva e legale e pertanto funge da garante delle regole del mercato, favorendo così la fiducia e la cooperazione di tutti gli operatori che vi appartengono. Ma se la fiducia ed il rispetto delle regole sono diffuse, il mercato funziona meglio (cioè si può espandere, agisce più celermente e gli scambi sono più efficienti). In altri termini, aumenta la quantità e la velocità degli scambi e le economie degli operatori migliorano perché diventa più favorevole il rapporto qualità/prezzo dei beni e servizi scambiati, in quanto crescono i **benefici di cooperazione** e diminuiscono i **costi di transazione** (soprattutto quelli derivanti da asimmetrie informative o, peggio, da posizione dominante).

Il miglior funzionamento dei mercati ovviamente determina, a parità dei fattori capitale e lavoro impiegati nei processi produttivi, un incremento degli scambi totali e quindi del **valore aggiunto prodotto** dalla collettività, il quale a sua volta corrisponde ad un maggior **reddito**

complessivo e pro-capite e pertanto si consegue uno **sviluppo economico**. Ma questo sviluppo, proprio perché abbiamo detto che avviene senza bisogno di un aumento dei due fattori capitale e lavoro, è determinato dalla crescita della loro **produttività** ed allora possiamo affermare che gli strumenti di regolazione del mercato, tra cui l'arbitrato, sono fattori di produttività del capitale e del lavoro, i quali a loro volta costituiscono essenzialmente i fattori di sviluppo economico di una collettività. Più si rendono efficaci gli strumenti di regolazione del mercato, più sale la produttività del capitale e del lavoro, più cresce lo sviluppo economico.

In una situazione economica come quella italiana, in cui proprio la produttività è inferiore a quella delle economie più avanzate e continua a presentarsi stagnante o difficilmente cresce, anche l'arbitrato e gli altri strumenti di regolazione possono fare la loro parte ai fini dello sviluppo, oltre ai più noti fattori di produttività rappresentati dalla **conoscenza** e dall'**innovazione**.

E' ben vero che la **risoluzione giudiziale delle controversie** sarebbe lo strumento principale della regolazione del mercato e quindi, come è stato osservato, anche dello sviluppo, ma, se per la crisi della funzione giudiziaria le sue soluzioni sono difficili e certamente non immediate, un ricorso più diffuso all'arbitrato può essere, al contrario, risolutivo, soprattutto ora con la recente riforma dell'istituto. D'altra parte, con un funzionamento tanto lento dell'ordinamento giudiziario non può considerarsi soddisfatta l'esigenza di una giustizia effettiva e quindi non si è nemmeno in presenza di uno strumento di regolazione del mercato. Infatti, tale situazione sfavorevole fa diminuire la fiducia e la cooperazione tra gli operatori del mercato, in quanto la certezza di ottenere giustizia o, almeno, di risolvere le inevitabili controversie nei rapporti economico-commerciali, viene rinviata di parecchi anni e quindi si crea un

¹ Appare opportuno precisare subito che tale considerazione è riferita all'arbitrato *ad hoc* e non a quello amministrato, come dirà l'Autore, più avanti, nel testo. I costi dell'arbitrato amministrato, infatti, sono determinati fin dall'inizio e la loro entità è certamente più contenuta rispetto a quella dell'arbitrato *ad hoc* (*ndr*).

lungo periodo di “limbo” in cui regna l’incertezza e l’illegalità può prosperare. Tutto ciò comporta inesorabilmente:

- una contrazione degli scambi, che quindi si effettuano soltanto con le controparti certe ed affidabili “a priori”;
- una riduzione del valore aggiunto conseguibile;
- un abbassamento della produttività del lavoro e del capitale;
- un contenimento dello sviluppo economico.

In questo articolo, allora, si cercheranno di individuare i benefici economici per lo sviluppo dei singoli operatori e della collettività agendo in misura consistente sul ricorso all’arbitrato in alternativa a quello giudiziario.

2. Differenze negli effetti economico–funzionali tra arbitrato e giudizio.

Le differenze negli effetti per le imprese e per la collettività tra ricorso all’arbitrato e quello giudiziario possono essere meglio individuate se si distinguono i seguenti tre tipi di controversie:

- a) tra imprese nazionali;
- b) tra imprese e consumatori nazionali;
- c) a livello internazionale.

Nel primo caso, in cui certamente vale il diritto italiano, abbiamo appena evidenziato i lunghi tempi della nostra giustizia, per cui, tenuto conto del frequente doppio grado di giudizio, i tempi di risoluzione definitiva delle controversie si aggirano in circa 10 anni (considerando due gradi di giudizio). Per l’arbitrato, invece, la durata si riduce a qualche mese (generalmente non oltre 6 mesi).

E’ ben vero che i diritti indisponibili non sono arbitrabili e che esistono anche possibilità di impugnazione del lodo arbitrale, ma nel campo economico–commerciale l’arbitrato è per lo più possibile e la recente riforma di tale istituto ha cercato di limitare i casi di impugnabilità. Ad ogni modo, un lodo arbitrale sfavorevole, se non vengono accertate situazioni di irregolarità, raramente viene smentito dalla magistratura.

Ovviamente il costo dell’arbitrato *ad hoc* ⁽²⁾ è superiore a quello del processo giudiziario, ma anche questo è un argomento da puntualizzare.

Innanzitutto, attualmente le spese del processo giudiziario a carico di entrambe le parti tendono a crescere e vengono sempre più elevate dalle diverse leggi che devono coprire i notevoli disavanzi di bilancio dello Stato (particolarmente in materia di giustizia). Ma anche le spese di assistenza legale, in parte addebitate a carico della parte soccombente, sono sempre maggiori, per la crescita degli oneri professionali, ma anche in relazione al notevole trascinarsi nel tempo delle cause, che porta alla fine ad un aggiornamento e ad un aumento notevole dell’assistenza legale e quindi del costo complessivo. Se una controversia si chiude in 6 mesi, per quanto possano essere elevati i compensi degli arbitri e l’assistenza necessaria per produrre quanto serve a tutela delle proprie ragioni, le spese complessive per entrambe le parti non saranno generalmente superiori a quelle che sorgerebbero per spesare completamente una causa in giudizio. E’ pure da sottolineare che gli arbitrati amministrati prevedono tariffe regolamentate che non consentono eccessi.

Ma queste sono considerazioni che riguardano l’economia aziendale dei singoli contendenti. Ancora più alti sono invece i costi giudiziari per l’intera collettività, in quanto nei processi i diritti a carico dei ricorrenti sono ben inferiori alla spesa pubblica di funzionamento della macchina giudiziaria (soprattutto per quanto riguarda gli stipendi dei giudici e del personale di cancelleria, nonché gli ammortamenti di immobili, mobili ed attrezzature). Ciò significa che ogni ricorso giudiziario comporta una maggiore spesa per l’intera collettività che prima o poi deve essere coperta in termini di imposte a carico di tutti i contribuenti.

Tutto questo si verifica con un ritardo quasi decennale nella risoluzione delle controversie e quindi con:

- una partita contabilmente “incagliata” da parte delle aziende contendenti, le quali difficilmente continueranno a fare affari tra loro (anche se a volte i rapporti proseguono, ma in maniera più tesa e diffidente) e probabilmente vedranno sminuita la propria immagine di mercato (se operano in un ambito limitato), nonché potrebbero moltiplicarsi controversie a catena se l’oggetto della contesa riguarda qualche

² V. nota precedente (ndr).

- clausola contrattuale abitualmente praticata;
- nel mercato tra imprese (B2B: business to business) si possono creare tensioni (soprattutto se le due imprese in controversia appartengono stabilmente ad una stessa filiera produttiva) ed incertezze, creando le premesse anche per comportamenti irregolari e vessatori finchè non giunge la pronuncia risolutoria della controversia. Filiera, mercato ed economia locale interessata, se la questione insorta è generalizzabile, potrebbero subire concreti contraccolpi anche in termini di sviluppo complessivo.

Il secondo caso prospettato (di controversia **tra imprese e consumatore**), oltre a comportare i medesimi effetti sui costi, può dar luogo ad inconvenienti ancor più gravi. Se per l'azienda si possono infatti ripetere le stesse considerazioni già citate per le controversie tra imprese, per il consumatore (che solitamente è parte debole del rapporto contrattuale) una risoluzione decennale di una controversia può produrre altri effetti tra cui:

- se l'importo è rilevante, la contrazione di altri consumi per parecchi anni;
- se l'importo è modesto: il deterioramento del mercato per la sottomissione consenziente di tutte le controparti deboli, oppure, al contrario, la diffusione di un comportamento ostile da parte di chi crede di subire il torto, con possibili ripercussioni negative sulla stessa sopravvivenza del mercato.

Infine, nel terzo caso (**controversia internazionale**), dipende dalla volontà delle parti scegliere il diritto ed il foro competente. Se si sceglierà l'autorità giudiziaria di un Paese molto celere nei processi, forse l'arbitrato può anche risultare non conveniente. Ma certamente l'operatore italiano, che preferirebbe adire un foro del suo Paese, su questo aspetto non è favorito a causa dei lunghi tempi e, suo malgrado, gli conviene preferire un'autorità giudiziaria straniera oppure l'arbitrato italiano. E' inoltre da osservare che spesso contrattualmente non viene scelto alcuno dei Paesi di appartenenza dei contraenti per il sospetto che la controparte del Paese prescelto possa essere in qualche modo favorita ed allora si

preferisce prevedere la risoluzione di eventuali controversie in un Paese terzo. Ma, in una tale ipotesi, le cause con parti italiane e straniere verrebbero certamente giudicate all'estero, mentre quelle con controparti tutte straniere raramente sceglierebbero di risolvere le loro controversie in Italia, data la lunga durata dei nostri processi. Uno sviluppo dell'arbitrato nel nostro Paese, invece, permetterebbe così anche un recupero di attività giudiziali e arbitrali che ora si esercitano all'estero e che potrebbero profittevolmente svolgersi come arbitrati in Italia, quale "piazza neutra" di controversie internazionali.

In ogni caso, i ritardi giudiziari di controversie internazionali con operatori italiani creano maggiori danni delle controversie interne, in quanto:

- si perdono opportunità e quindi competitività del "made in Italy" nei mercati internazionali, che sono più concorrenziali;
- se gli importi sono rilevanti ed i casi frequenti, ne risentono la bilancia dei pagamenti e quella commerciale;
- viene sminuita l'immagine del nostro Paese all'estero.

Un ultimo aspetto comune a tutte le fattispecie ed indipendente dai tempi e dai costi riguarda quelle controversie molto tecniche e specialistiche che richiedono comunque la pronuncia di arbitri esperti nella materia, anziché di giudici e di procedimenti legali.

Valutazione delle differenze di effetto economico nella scelta tra i due istituti.

Tenuto presente che non tutte le controversie sono arbitrabili, è il caso di prospettare agli operatori economici una **valutazione economica "ex ante" della propria scelta**, cioè se proporre contrattualmente alla controparte una causa arbitrale od un ricorso giudiziario in caso di eventuali controversie. Inoltre, è opportuno valutare, seppur sommariamente, gli **effetti economici per lo sviluppo** generale indotti da una più ampia diffusione dell'arbitrato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stato notato nel paragrafo precedente che dal

confronto tra i due ricorsi (all'arbitrato e al giudizio della magistratura) gli elementi favorevoli per il primo sono:

- risparmio di tempo (e quindi di interessi passivi se si tratta di somme di denaro) da circa 4 anni e mezzo (nel caso di giudizio definitivo di 1° grado) a circa 9 anni e mezzo (se il giudizio diventa definitivo dopo il 2° grado);
- pressoché equilibrio nei costi complessivi, se si considera il costo dell'assistenza legale nel giudizio ed il contenimento delle tariffe nell'arbitrato amministrato;
- paralisi o comunque riduzione degli affari con la parte avversa fino alla risoluzione della controversia (e quindi: riduzione del fatturato per la parte venditrice e ricorso ad altri fornitori, eventualmente meno convenienti, per la parte acquirente);
- riacquisto in tempi brevi della credibilità di mercato (sia interno che estero), se vi è il pericolo che la controversia comporti un danno all'immagine commerciale dell'impresa coinvolta.

Ai fini dello sviluppo economico, poi, è stato osservato che una diffusione dell'arbitrato comporta:

- un alleggerimento dell'attività della giustizia e minori costi a carico della collettività;
- un miglior funzionamento dei mercati interni e delle relazioni economico-commerciali in genere;
- una maggiore competitività del "made in Italy" sui mercati internazionali;
- maggiore stabilità nei conti con l'estero;
- uno sviluppo anche dell'arbitrato internazionale.

Astraendo dagli effetti indiretti, che certamente non sono quantificabili, e pure scartando tutte le stime troppo aleatorie, possiamo convenire che il ricorso all'arbitrato è economicamente conveniente perché fa risparmiare gli interessi passivi sul valore monetario delle controversie e permette di riprendere dopo pochi mesi i rapporti interrotti. Ipotizzando, per difetto, un valore medio delle controversie arbitrabili in euro 30.000 (per importi molto modesti è più conveniente la conciliazione o non dar luogo ad alcun ricorso), la tempestiva risoluzione arbitrale

permetterebbe:

- un risparmio di interessi passivi nelle controversie monetarie di circa 6.000 euro per la parte vittoriosa rispetto al processo di primo grado (considerato per difetto un ritardo di 4 anni tra la risoluzione arbitrale e quella giudiziaria ed un tasso d'interesse del 5%, senza tener conto delle capitalizzazioni annuali) e di circa 13.500 euro rispetto al prolungamento del processo in secondo grado;
- un maggior ricavo per la parte venditrice di circa 30.000 euro annui (che diventano 120.000 euro per l'alternativa del 1° grado e 270.000 euro per il 2° grado), se ipotizziamo che fino alla risoluzione della controversia venga perduto un contratto all'anno dello stesso valore;
- un costo inferiore non ipotizzabile (ma reale) per la parte acquirente, se teniamo conto della sostituzione del fornitore con altro, probabilmente più oneroso.

Accertato che al 30 giugno 2006 nel Veneto erano giacenti presso le strutture giudiziarie i seguenti procedimenti civili: 13.887 presso la Corte d'Appello e 194.230 presso i Tribunali ed i Giudici di pace, anche un ricorso alternativo all'arbitrato di soltanto il 10% di queste grandezze comporterebbe un vantaggio economico stimato per la collettività di circa 395 milioni di euro per quelli riferiti alla corte di Appello (nell'arco di 9 anni) e 2.447 milioni per quelli riferiti ai Tribunali e giudici di pace (nell'arco di 4 anni).

Certamente i singoli casi reali potranno anche discostarsi notevolmente da queste ipotesi, ma la stima complessiva, basata su dati medi, non dovrebbe essere molto lontana dalla realtà.

In this article the Author, Mr. Chahinian, former Secretary-general of Treviso Chamber of Commerce, deals with arbitration intended as an instrument for market regulation, thus highlighting its economic benefits, both direct and indirect, in comparison with ordinary proceedings. He also explains how the instruments for market regulation, among which arbitration itself, determine a better functioning of the market, and are factors which increase capital and work productivity. Therefore they contribute to the general economic development of a community.

L'attività di Curia Mercatorum nel primo semestre

L'attività dell'Associazione nel primo semestre del 2007 è stata ricca di iniziative nei vari settori di competenza.

Per quanto attiene l'ambito della **Risoluzione delle Controversie**, nel corso del primo semestre sono state attivate 41 procedure contro le 36 dello stesso periodo dello scorso anno. Si può evidenziare un'evoluzione positiva che conferma un trend di ripresa delle richieste rispetto al 2006. La crescita trova altresì conferma nelle ancor più recenti rilevazioni dei dati relativi al mese di luglio: le procedure hanno infatti raggiunto il numero di 48 contro le 41 del 2006.

Il dato che maggiormente rileva è certamente rappresentato dall'incremento dei procedimenti di mediazione-arbitrato attivati nel periodo preso in esame.

Se 11 furono i procedimenti *med-arb* instaurati nel primo semestre 2006, 15 sono stati, invece, quelli relativi al primo semestre 2007: da evidenziare, inoltre, come a luglio 2006 si contavano sempre 11 procedimenti arbitrali contro i 18 di quest'anno (quest'ultimo dato dev'esser necessariamente raffrontato con i 18 procedimenti arbitrali complessivamente attivati nel 2006, il che fa ben sperare per il prosieguo del 2007).

Sotto un profilo statistico, va notato che delle 41 richieste relative al primo semestre, 28 hanno riguardato rapporti tra imprese, 13 tra imprese e consumatori (contro le 26 fra imprese e le 10 fra imprese e consumatori relative al 2006); inoltre in 36 casi si tratta di rapporti tra soggetti del territorio nazionale e in 5 casi di rapporti internazionali (il 2006 non ha visto, invece, l'amministrazione di procedimenti coinvolgenti soggetti di altri paesi). Passando ad esaminare l'attività di **Formazione**, a febbraio è stato organizzato, in collaborazione con l'ordine degli avvocati di Treviso e l'Associazione Italiana per l'Arbitrato, un convegno dal titolo "La riforma dell'arbitrato". L'iniziativa ha riscosso notevole successo grazie alla presenza di autorevoli relatori tra cui il professor Giorgio De Nova (Ordinario di Diritto Civile – Università Statale di Milano), il professor Claudio Consolo (Ordinario di Procedura Civile – Università degli Studi Padova) ed il professor Antonio Briguglio (Ordinario di Diritto processuale Civile – Università di Roma "Tor Vergata").

In aprile si è poi tenuto il workshop "Codici etici, conflittualità: gestione del rischio d'impresa"

organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso, Treviso Tecnologia e l'Associazione Proetica. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione, fra i relatori, del dottor Carlo Nordio (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia) e dell'avvocato Ana Uzqueda (Direttrice didattica dell'Associazione Equilibrio & R. C. di Bologna), si è articolata in due giornate: nella prima è stato affrontato il tema dei codici etici e del D.Lgs. 231/01, nella seconda quello della prevenzione e gestione della conflittualità all'interno dell'azienda.

Per quanto riguarda la formazione dei conciliatori, si è tenuto a luglio un corso di aggiornamento che, secondo gli standard di Unioncamere, deve essere seguito dai professionisti a cadenza biennale. La giornata, dal titolo "Le opzioni negoziali e le impasse nella mediazione", ha preso in esame un tema delicato che comprende il modo di formulare le domande, le modalità di comunicazione non verbale, la capacità di gestire le interazioni negative. A questa parte è seguita la valutazione dei singoli partecipanti.

Infine, appaiono di buon auspicio anche i segnali provenienti dal fronte dell'attività di Regolazione del Mercato: alla Commissione Contratti, organo di Curia deputato al controllo di vessatorietà sulle clausole contrattuali inserite nei contratti standard predisposti per i rapporti coi consumatori, sono state sottoposte richieste di parere in tal senso da diverse associazioni di categoria locali, professionali e consumeristiche, toccando differenti ambiti di rilievo per il nostro tessuto economico-produttivo quali i rapporti di fornitura del mondo artigianale in generale, delle imprese del settore galvanico in particolare, nonché il settore turistico, per la contrattualistica tipizzata impiegata dalla categoria degli albergatori del bellunese e per la modulistica adottata, in un caso particolare, in materia di time-sharing, ed ancora, in un caso specifico, il campo degli acquisti a distanza di beni di consumo.

L'attenzione dimostrata dalle associazioni di categoria, ma, altresì, da talune singole realtà imprenditoriali, segnala, dunque, una crescita culturale attenta ad offrire strumenti contrattuali che garantiscano chiarezza e correttezza nei rapporti coi consumatori.

media per ottenere una pronuncia giudiziale è di 887 giorni in primo grado, 808 giorni in appello, e 912 per l'eventuale giudizio in Cassazione: in totale 2.607 giorni, pari a oltre 7 anni.

Limitando le presenti considerazioni ai soggetti di riferimento della ricerca citata, le imprese, è facile intuire come un tale stato di fatto si traduca, per i bilanci aziendali, in un costo aggiuntivo di rilievo che, oltretutto, in una dimensione transfrontaliera dei rapporti economici, non solo costituisce uno svantaggio concorrenziale rispetto a chi non subisce tali inefficienze, ma instilla, altresì, nelle imprese straniere, una certa titubanza ad investire nel nostro Paese.

Si è cercato di capire, allora, attraverso uno studio della situazione italiana, quale sia innanzitutto l'incidenza dei costi della domanda di giustizia di un'impresa da una prospettiva prettamente aziendalistica, ossia analizzando i dati di bilancio riferibili al contenzioso ed al rischio legale su di un campione rappresentativo di imprese, nonché ricercando, mediante opportuni questionari, le tipologie e i costi (espliciti e impliciti) del contenzioso.

Si è puntata, poi, l'attenzione sugli strumenti che si possono proporre ed incentivare per far fronte a tale domanda riducendone il peso economico: di qui l'analisi comparata coi sistemi in cui si è affermata una cultura giudiziaria, accademica e professionale ispirata al modello della risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Posto che, come dimostra l'ormai matura esperienza di altri Paesi che a tali istituti si sono avvicinati da tempo (vedi gli USA), il sistema delle risoluzioni delle controversie alternative alla giurisdizione ordinaria rappresenta un valido strumento in grado di rispondere elasticamente alle esigenze di giustizia in un sistema economico in costante e sempre più veloce trasformazione, la ricerca ha operato una ricognizione dello stato di fatto degli strumenti di ADR in Italia ed in alcuni sistemi giuridici stranieri. Quanto all'Italia, benché la conoscenza e la fiducia verso tali sistemi sia ancora modesta e, conseguentemente, la domanda di un servizio alternativo non sia così elevata da determinare una svolta verso le soluzioni alternative delle controversie, nondimeno un concreto e decisivo progresso nell'introduzione e nella diffusione di

detti strumenti si è riscontrato con la creazione di camere arbitrali e sportelli di conciliazione ad iniziativa delle CCIAA come previsto dalla legge 580/93 di riforma degli enti camerali. Grazie alla capillare distribuzione nazionale ed alla posizione di equidistanza tra il mondo delle imprese e dei consumatori, le Camere di Commercio hanno potuto, ad oggi, predisporre una rete di strutture volte ad offrire servizi di conciliazione ed arbitrato, la cui validità è confortata dai dati. Per quanto concerne la presenza sul territorio, si evidenzia che pressoché in tutte le Camere di Commercio viene attualmente fornito un servizio di ADR, per cui non si riscontra più una sostanziale disparità rispetto alla dislocazione territoriale degli uffici giudiziari, fra giudice ordinario, da un lato, conciliatori e arbitri, dall'altro. D'altro canto, il quadro della situazione ed i risultati emersi dall'elaborazione annuale effettuata da Unioncamere sulla base delle informazioni fornite dalle singole camere di commercio, appaiono, nel loro trend, positivi: il numero delle controversie risolte attraverso i servizi camerali, pur lentamente, è in crescita costante, sia per quanto riguarda le procedure conciliative sia per quelle arbitrali, senza che ciò abbia affatto pregiudicato la durata delle stesse, che, anzi, è mediamente in diminuzione. Anche il valore medio di lite è cresciuto.

E tuttavia, rivolgendo l'attenzione ai dati riguardanti la giustizia civile, dal momento che anche su questo fronte il numero dei procedimenti risulta in aumento, se ne deve dedurre come sia in atto una tendenza generalizzata all'incremento della litigiosità nel nostro Paese. Non ci si può che attendere, allora, un ulteriore allungamento dei tempi giudiziari, ciò che rappresenta, del resto, la ragione principale di scelta delle forme alternative di risoluzione delle controversie, in particolare per l'arbitrato, la cui durata media corrisponde a circa un quarto della durata media di un procedimento innanzi al Tribunale.

Infine, appare di non poco momento un ulteriore dato emergente: a partire dalla fine degli anni novanta ben il 40% dei procedimenti di primo grado pendenti innanzi agli uffici giudiziari si esaurisce con una sentenza di rigetto. Sussiste, in altri termini, un sovradimensionamento da domanda conseguente ad una carenza dei requisiti e dei presupposti formali e sostanziali necessari per

Agenda

Mediator Skills Training: Summer School, Barcelona

19-25 August 2007

Per informazioni:

Training team on

+44 (0)20 75366000

Training@cedr.co.uk

Strategic Intellectual Property Management

17-19 September 2007

WIPO, Geneva, Switzerland

Per informazioni:

WIPO 34, Chemin des

Colombettes 1211 Geneva 20

Switzerland

Tel + 41 22 338 9111

Fax + 41 22 740 1417

e-mail:

execed.academy@wipo.int

Website:

www.wipo.int/academy/en/execed

richiedere e ottenere il riconoscimento di un proprio diritto in sede giudiziale. Ciò è imputabile ad uno scarso investimento nella selezione all'ingresso della domanda, ossia alla mancanza di una efficiente valutazione preventiva di fattibilità della richiesta di giustizia ovvero ad una sovrastima delle probabilità di successo. Il lento diffondersi dei sistemi di ADR appare, allora, ascrivibile in parte ad una convinzione, tutt'oggi molto radicata, per cui solo il giudice è in grado di rendere giustizia nel

caso concreto.

In definitiva, ancora una volta pare doversi concludere che solo attraverso la progressiva diffusione di una cultura disposta a considerare e valutare l'opportunità di ricorrere ai sistemi di ADR si potrà effettivamente far apprezzare agli utenti i benefici che i procedimenti stragiudiziali possono apportare all'efficienza e all'effettività della giustizia, ed è proprio su questo fronte che attualmente investono, con convinzione, le nostre CCIAA.

In relazione alla formazione obbligatoria prevista per i conciliatori secondo gli standard Unioncamere, Curia Mercatorum propone per il prossimo autunno 2 corsi di aggiornamento destinati esclusivamente ai conciliatori che abbiano frequentato il corso base presso l'Associazione e che non abbiano già partecipato ad un corso di aggiornamento nell'ultimo biennio.

27-28 settembre

**L'arte di formulare le domande come strumento cardine
nella mediazione**

11-12 ottobre

Tecniche avanzate di comunicazione e gestione dei conflitti

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Curia Mercatorum

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
<http://www.curiamercatorum.com>
<http://www.webcuria.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

*Chiuso in macchina il
30 luglio 2007*

NEWSLETTER
Anno XI - Numero 1/2/2007
Periodico trimestrale
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDATTORI
Adam Leopoldo Salama
Francesca Dal Molin
Giulia Poli

Stampa: S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche
Via Einaudi, 2- 31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422/634161 - Fax 0422/633647